



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## ORDINANZA N. 2 DEL 15/01/2018

**OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- a) la direttiva U.E. 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri di valutare la qualità dell'aria e di adottare misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- b) il D.Lgs. 155 del 13.08.2010 di recepimento della Direttiva di cui al punto precedente, attribuisce alle Regioni la funzione di individuare valori limite e livelli critici, nonché azioni per il loro contenimento;
- c) in attuazione dei suddetti provvedimenti, Regione Lombardia ha approvato la legge n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e successive DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 riguardanti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- d) con DGR n. 593 del 06.09.2013 Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), quale nuovo strumento di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria, mirato a prevenire l'inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;
- e) il 9 giugno 2017 è stato sottoscritto l'accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria – accordo di Programma del Bacino Padano – predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, che prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno da parte delle regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;
- f) in attuazione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, la DGR n. 7095 del 18 settembre 2017 dispone che le limitazioni già vigenti previste dalle DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014 si applicano nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 31 marzo 2018 e stabilisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, finalizzati all'adozione coordinata e congiunta di idonee misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO CHE:

- a) la sopra citata DGR n. 7095 del 18 settembre 2017, oltre alle azioni contenute nella Legge Regionale 24/2006 e nelle DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014, stabilisce che, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni del PM10 (Acronimo di "Particulate Matter, ossia le polveri sottili dal diametro uguale o inferiore a 10 µm), si attuano misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria, previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2 come definite dalla DGR n. 2578/2014;
- b) comunque, il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile del Comune di Arese ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- c) in un'ottica di semplificazione e conoscibilità dei provvedimenti è opportuno dare attuazione e coordinare in un'unica ordinanza tutte le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico che il Comune di Arese attua;

RICHIAMATA la Giunta comunale n. 166/16.11.2017 avente ad oggetto: "Protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Enti locali per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale – Adesione volontaria";

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che conferisce ai comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per motivate esigenze di inquinamento ambientale;

VISTA la legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 7635 dell'11 luglio 2008, n. 9958 del 29 luglio 2009 e 2578 del 31.10.2014. Vista la delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – T.U.E.L.

## **ORDINA**

in tutto il territorio della Città di Arese, **dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2018 e dal 01.10.2018 al 31.03.2019** RECEPENDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 11.12.2006 N. 24 "NORME PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE" E SUCCESSIVE E ANNESSE D.G.R. IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

### **A) MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

- A1) Il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per i seguenti veicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE o 96/1/CEE riga B oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel \*\*);
- motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (dicitura riportata sulla carta di circolazione dei ciclomotori "97/24 cap. 5 fase I" - "97/24 Cap. 5" dicitura riportata sulla carta di circolazione dei motocicli);

A2) il divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per tutti i giorni della settimana per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 (nessuna dicitura sulla carta di circolazione – veicoli omologati fino al 16.06.1999);

A3) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico;

## MISURE TEMPORANEE OMOGENEE – ATTUAZIONE DGR 7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017

**B) MISURE TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO** - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 4 giorni consecutivi:

### B1) CIRCOLAZIONE STRADALE

- estensione delle limitazioni di circolazione per i veicoli indicati al punto A) a tutti i giorni della settimana, compreso sabato, domenica e festività infrasettimanali, nell'articolazione oraria 08:30 – 18:30;
- divieto di circolazione per le autovetture diesel private di classe emissiva Euro 3 ed Euro 4 \*\* dalle ore dalle 08:30 alle 18:30;
- divieto di circolazione per i veicoli destinati al trasporto di cose di classe emissiva Euro 3 dalle 08.30 alle 12:30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'All. 1 della D.G.R. 7095 del 18.09.2017 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di restare con il motore acceso.

### B2) ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. X/5656 del 3 ottobre 2016;
- il divieto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, e simili) ad esclusione di quelle legate a manifestazioni di carattere socio culturali che valorizzano le tradizioni locali.
- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

**C) MISURE OMOGENEE E TEMPORANEE DI SECONDO LIVELLO** – aggiuntive rispetto a quelle di primo livello anche se non attivato - In caso di superamento della soglia media giornaliera di 50 mg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, per 10 giorni consecutivi:

### C1) CIRCOLAZIONE STRADALE

- divieto di circolazione per i veicoli destinati al trasporto di cose di classe emissiva Euro 3 dalle 08.30 alle 18:30;

- divieto di circolazione per i veicoli destinati al trasporto di cose di classe emissiva Euro 4 dalle 08.30 alle 12:30;

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

- divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

#### C2) ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in allegato 2 alla D.G.R. n. 5656 del 3 ottobre 2016.

In relazione ai punti A1), A2, B1), e C1, Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Arese.

### INFORMA

- A) Le misure temporanee di 1° livello si attivano dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- B) Le misure temporanee di 2° livello si attivano dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- C) Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.
- D) Il rientro da un livello di criticità avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
1. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
  2. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro dal livello di criticità ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

### DEROGHE

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge regionale n. 24/2006 il divieto di circolazione non si applica:

- i. ai veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- ii. ai veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- iii. ai veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci \*\* sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (\*\* sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva euro4 diesel- vedi carta di circolazione dicitura "FAP");

In caso di attivazione delle misure di 1° e 2° livello la deroga si applica solo se il dispositivo garantisce un valore di emissione superiore ad euro 4.

- iv. ai veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- v. ai motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se □ omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- vi. ai veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di □ finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.
- vii. ai veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- viii. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo(es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- ix. ai veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e □ delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- x. ai veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 285/1992;
- xi. ai veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1 lettere f) e g), del decreto legislativo n. 285/1992, elencati all'art. 203 del D.P.R. 495/92;

- xii. ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- xiii. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- xiv. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, etc), in grado di esibire relativa certificazione medica;
- xv. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- xvi. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione □ per le funzioni del proprio ministero;
- xvii. agli autoveicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- xviii. agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- xix. ai veicoli delle autoscuole utilizzati per le esecuzioni di guida e per lo □ svolgimento degli esami;
- xx. ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

### INFORMA ALTRESI'

CHE IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE SONO IN VIGORE ULTERIORI PROVVEDIMENTI ANTINQUINAMENTO IN AMBITO CIVILE di cui si riporta sotto un estratto:

Dalla data del presente provvedimento “... al 31 marzo e dal 01.10.2018 al 31.03.2019 è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

*Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore. La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).*

*Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.*

*Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle nuove regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.*

*Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali.*

*Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 – Testo Unico dell'Ambiente - TUA ) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art. 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

*La sanzioni applicabili in caso di violazioni sono quelle disposte dall'art. 256 del TUA e dall'art. 65 della LR 31/08. ...”*

## DEMANDA

all'Ufficio Ambiente ed alla Polizia Locale i controlli negli ambiti di rispettiva competenza in merito alle disposizioni del presente provvedimento, nonché quelle relative alla normativa regionale e statale in ordine al contrasto all'inquinamento atmosferico.

### Avverte che per l'inosservanza:

- delle disposizioni di cui ai punti A1), A2), A3), giusto il disposto di cui al punto 3 della DGR 7095 del 18 settembre 2017, si applica l'art 27 comma 11 della Legge Regionale n. 24/2016 che prevede una sanzione pecuniaria da € 75,00 a € 450,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00
- delle disposizioni di cui ai punti B1) e C1), in base all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" è prevista una sanzione amministrativa da euro 164 a euro 663 che, se estinta entro il quinto giorno successivo alla contestazione/notifica è pari a euro 114,80, dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla contestazione/notifica è pari a euro 164 (non sono previste sanzioni accessorie o decurtazione punti patente). Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria per la quale non sarà più possibile la riduzione del 30%, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. In base al comma 3 dell'art. 195 del Codice della Strada, il valore della sanzione potrà subire un aggiornamento che verrà reso noto mediante apposito Decreto Interministeriale Giustizia, Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti;
- delle disposizioni di cui ai punti B2) e C2), in base al combinato disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL e il vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative è prevista una sanzione da euro 25 a euro 500 che, se estinta entro sessanta giorni dalla contestazione/notifica, è pari a euro 25,00;
- delle disposizioni regionali si applicano le sanzioni previste all'art. 27 della legge Regionale n. 24 del 2006.

## AVVISA

che la presente Ordinanza:

- a) diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune tra le notizie in evidenza;
- b) rimarrà in vigore sino al 31.03.2018, come previsto dall'allegato 2 della DGR 7095 del 18.09.2017;
- c) potrà essere impugnata e i termini di impugnazione decorreranno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line.

## INFORMA

Che ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

1. il Funzionario con poteri sostitutivi in caso di inerzia del Comune è il Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* avverso il presente provvedimento in applicazione del:

1. D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* potrà essere proposto ricorso entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica, al Tribunale

Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.

2. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 *Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato*, per motivi di legittimità, entro centoventi (120 gg.) dalla notifica;

Che ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo

1. l'ufficio competente di questa Amministrazione è lo Sportello Unico Attività Produttive e Ambiente, facente parte del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;
2. la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Morena Zenucchi come da Determinazione n. 3/2015/XIV del 20.01.2015, contattabile per informazioni:
  - ✓ mail: [ambiente@comune.arese.mi.it](mailto:ambiente@comune.arese.mi.it)
  - ✓ tel 02 / 93.527.263.

IL SINDACO  
**Palestra Michela**  
(sottoscritto digitalmente)